



Comune di Novate Milanese

Settore Polizia Locale - Protezione Civile - Servizi interni

ORDINANZA SINDACALE N. 17 / 2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SAFETY & SECURITY PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'EVENTO DI PUBBLICO SPETTACOLO ALL'INTERNO DEL PARCO GHEZZI, NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLO SPORT E DEL BENESSERE, NELLE GIORNATE DI SABATO 12 SETTEMBRE 2026 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:00 E DI DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:30.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 07/07/2026 è stato dato mandato al Servizio Sport di organizzare l'evento denominato "SETTIMANA DELLO SPORT E DEL BENESSERE", costituito da una molteplicità di proposte e dimostrazioni;
- La suddetta manifestazione si svolgerà nella settimana dal 7 al 13 settembre 2026 all'interno del Parco Ghezzi, di Villa Venino e della palestra di Via Cornicione;
- All'interno del programma delle suddette iniziative è prevista una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo per sabato 12 settembre 2026 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 all'interno del Parco Ghezzi, nell'ambito della quale verrà effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre alla diffusione di musica dal vivo; in data 13 settembre 2026, nel medesimo sito, è prevista attività di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 12:00 alle ore 13:30 .

Viste le istanze presentate in data 11/09/2026 e assunte al protocollo generale dell'Ente al n. 21227:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per pubblico spettacolo/intrattenimento temporaneo dal vivo all'aperto, con affluenza fino a un massimo di 2.000 persone e svolgimento compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno successivo;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- Notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004;
- Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee.

Preso atto:

- del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA, redatto da Maffei Engineering srls su commissione del Comune di Novate Milanese (MI), di cui al protocollo Ente n. 21227/2026;
- dell'AUTORIZZAZIONE UNICA E IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo del 12 settembre 2026 presso il Parco Ghezzi (ai sensi del D.P.R. 160/2010 - dell'art. 38 della L. 133/08 - dell'art. 68-69 del TULPS) di cui al protocollo Ente n. 21245/2026.

Dato atto che:

- le manifestazioni prevedono l'effettuazione di intrattenimenti musicali e la possibilità per i pubblici esercizi di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, esclusivamente all'interno del Parco pubblico;
- le predette manifestazioni rappresentano un'importante occasione di promozione dell'immagine della Città, richiamando un cospicuo numero di visitatori;

Ritenuto che per l'occasione si rende necessario adottare particolari cautele e limitazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti.

Considerato che le varie attività saranno opportunamente dislocate sulle aree pubbliche disponibili, in modo da garantire il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti, evitando eccessivi affollamenti o difficoltà di movimento, nonché, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Ritenuto che a tal fine occorre disciplinare l'esercizio delle attività previste ed autorizzate e, nel contempo, evitare che possano inserirsi nelle aree della manifestazione altri operatori estemporanei, non inseriti nel programma, che potrebbero turbare il regolare svolgimento degli eventi e creare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubbliche.

Richiamate:

- le Direttive emanate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e ribadite con Circolare della Prefettura di Milano del 14.06.2017, avente ad oggetto "Pubbliche manifestazioni estive - Misure di security e di safety", con le quali sono impartite precise disposizioni finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e sono dettate le imprescindibili condizioni di safety, in assenza delle quali le manifestazioni non potranno svolgersi;
- la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".

Dato atto che le predette disposizioni riguardano, in particolare, la necessità di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, la predisposizione di idonei percorsi per l'afflusso e il deflusso dei partecipanti, di idonei spazi per l'accesso dei mezzi di soccorso, la garanzia di un'adeguata assistenza sanitaria, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Ritenuto, pertanto, di dover recepire le direttive dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, adottando i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza dei partecipanti e la quiete pubblica.

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D. L.vo n. 267 /2000, come modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in L. n. 48 del 18 aprile 2017;
- l'art. 7-bis del D.L.vo n. 267/2000;
- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773/1931.

ORDINA

nelle giornate di

- **sabato 12 settembre 2026, dalle ore 18:00 alle ore 23:00**
- **domenica 13 settembre, dalle ore 12:00 alle ore 13:30,**

in occasione delle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo che si svolgeranno all'interno

del Parco Ghezzi, nell'ambito delle quali verranno effettuate attività di somministrazione di alimenti e bevande, e per l'intera durata delle stesse,

E' FATTO DIVIETO

ai titolari e gestori di pubblici esercizi, agli esercizi di vicinato, agli esercenti su aree pubbliche e alle Associazioni, autorizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande, di:

- 1. vendere, somministrare o cedere per asporto bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e lattine metalliche (la somministrazione di bevande deve avvenire esclusivamente in bicchieri e stoviglie monouso);**
2. occupare gli spazi ulteriori rispetto alle aree espressamente autorizzate;
3. effettuare eventi musicali ed intrattenimenti non previsti nel programma della manifestazione approvato dall'Amministrazione Comunale o che possano comunque essere in contrasto con le iniziative autorizzate;
4. esercitare attività che prevedono l'impiego di fiamme libere o materiali pericolosi senza osservare tutte le condizioni di sicurezza necessarie e le prescrizioni tecniche previste nel PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA citato in premessa;
5. effettuare il commercio su aree pubbliche in assenza di espressa autorizzazione rilasciata per la manifestazione di cui trattasi.

DISPONE

I soggetti autorizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande dovranno mantenere in condizioni di pulizia e decoro le aree pubbliche loro assegnate per lo svolgimento delle attività, provvedendo alla regolare raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti.

Durante la manifestazione dovrà essere assicurata un'adeguata sorveglianza sanitaria e predisposti idonei passaggi e spazi di stazionamento per i mezzi di soccorso.

Sabato 12 settembre 2026:

- le attività di intrattenimento musicale e la somministrazione devono cessare inderogabilmente alle ore 23:00;
- le operazioni di sgombero completo delle aree interessate devono concludersi entro le ore 23:30.

È fatto obbligo di uniformarsi tempestivamente a ogni ulteriore prescrizione od ordine impartito dalle Forze dell'Ordine o dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Al termine delle manifestazioni gli espositori avranno l'obbligo di spostare, entro le ore 23:30 del 12 settembre 2026, i propri mezzi, strutture ed allestimenti dalla zona ove installati per consentire la puntuale riapertura delle strade alla libera circolazione e rendere possibili le operazioni di pulizia.

Eventuali inosservanze della presente Ordinanza saranno punite ai sensi di legge e si procederà alla rimozione forzata di mezzi e strutture ancora presenti sulle aree interessate.

L'Amministrazione comunale potrà impartire, attraverso i competenti uffici, ulteriori prescrizioni per esigenze di sicurezza o al fine di garantire un migliore coordinamento fra le varie iniziative.

La stessa si riserva la facoltà di eseguire, tramite il proprio personale, controlli e sopralluoghi per verificare il rispetto delle normative e delle prescrizioni dettate.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, saranno punite, ai sensi dell'art. 7-bis L. n.

267/2000 e L. n. 689/81, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

Sarà, inoltre, disposta la cessazione immediata dell'attività esercitata in assenza di autorizzazione o in contrasto con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché in violazione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo.

Alla stessa sarà data ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale e tramite appositi avvisi affissi nelle strade interessate e/o comunicati agli operatori interessati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, oppure Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 12/09/2026

IL SINDACO
PALLADINO GIAN MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)